

SOCREM  
SOCIETÀ PROVINCIALE DI CREMAZIONE  
VICENZA

# STATUTO



VICENZA 2015



**S O C R E M**  
**Società Provinciale di Cremazione**  
**VICENZA**

Ente morale R.D. 5.2.1914 n. 128

VICENZA 2015

# VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE



## RE D' ITALIA

*Quando l'istituzione che ha spualo la Sicilia  
di provinciali per la esecuzione dei cadaveri trovata  
in Firenze; e che sono nelle in fatto. Aprile;*

*Quando la istruzione della Società di legge  
di dall'Assemblea Nazionale nell'adunanza del 25 marzo  
1848;*

*Esaminando gli atti;*

*Quando ho ricevuto delle leggi relative  
mi approvate con Regio Decreto li agosto 1848  
e l'articolo 2 del codice civile;*

*Quando ho ricevuto del Consiglio di Stato;*

*La proposta del nostro ministro  
Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, che  
sindaco del Consiglio di Stato;*

*Abbiamo decretato e decretiamo:*

*Articolo 1.° La Società Nazionale per la Coma  
zione dei cadaveri di Firenze è nella in fatto. Aprile.*

*Articolo 2.° È approvata la Legge della Società;  
decretata che l'atto 25 marzo 1848, rapporto di  
l'articolo e che sono di disposizione transitoria; che*

*S.*

sarà munito di visto e sottoscritto ed esposto subito  
al Principe proporzionato.

Ordiniamo che il presente decreto,  
munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella  
Raccolta Generale delle leggi e dei decreti del Re  
nostro, mandando a chiunque glietto di osservarlo  
e di farlo osservare.

Fatto a Roma, addì 5 febbrajo 1774

Firmato: Velle re. Imperiale

Controfirmato: Pichetti

In copia conforme

Al Direttore Capo Divisione



Pajano



SOCIETÀ PROVINCIALE DI CREMAZIONE  
VICENZA

# STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

23 Marzo 1988



*Costituita per la prima volta nel 1885 con l'approvazione di regolare Statuto, svolse la propria opera con alterne vicende, periodi di stasi e successive modifiche statutarie fino all'Assemblea dei soci del 25 marzo 1913, che deliberò un nuovo Statuto.*

*Con R.D. 5 febbraio 1914, n. 128, tale Statuto fu approvato e la Società venne eretta in Ente morale. Le mutate condizioni legislative ed operative in materia di cremazione resero successivamente necessarie ulteriori modifiche regolamentari per cui l'Assemblea dei soci del 23 marzo 1988 deliberò il testo dell'attuale Statuto, approvato dalla Regione Veneto con delibera della Giunta regionale del 14.2.1989.*

### Art. 1

L'Associazione denominata «Società Provinciale di Cremazione» costituita in Vicenza il 25 marzo 1913 ed eretta in Ente morale con R.D. il 5 febbraio 1914 n. 128 è regolata dagli articoli 14 e seguenti del C.C. e dalle norme del presente statuto.

### Art. 2

L'Associazione ha per scopo:

- a) favorire la diffusione del principio della cremazione;
- b) facilitare con ogni mezzo e anche attuare, nel rispetto delle norme vigenti, la volontà di essere cremati, espressa dai soci a termini statutari e dai non soci secondo le disposizioni testamentarie, fornendo istruzioni alle famiglie e anche eseguendo direttamente le prati-

- che necessarie per ottenere le relative autorizzazioni;
- c) studiare le modalità ed i mezzi più razionali ed idonei per l'incenerimento delle salme;
  - d) promuovere presso gli organi dello Stato, della Regione e presso le Amministrazioni locali le riforme atte a favorire e a non intralciare la cremazione;
  - e) designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione presso organizzazioni, Associazioni e Enti pubblici e privati;
  - f) svolgere ogni attività e promuovere ogni manifestazione utile al raggiungimento dei suddetti scopi.

### Art. 3

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro.

### Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'associazione;

- b) dai lasciti, donazioni e contributi disposti a favore dell'Associazione;
- c) dagli eventuali residui attivi dei bilanci annuali.

#### Art. 5

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per raggiungere gli scopi per i quali la società si è costituita.

#### Art. 6

Il denaro, i titoli azionari o bancari devono essere depositati in una banca locale, intestataria la società.

#### Art. 7

L'Associazione ha sede in Vicenza via Rodolfi 34-36.

## Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Presidente
- c) il Vicepresidente
- d) il Consiglio Direttivo
- e) i Revisori dei Conti.

## Art. 9

Le cariche elettive dell'Associazione, eccezione fatta per i Revisori dei Conti, devono essere ricoperte esclusivamente dai soci.

## Art. 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli stesso, o almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, lo ritengano necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima, ad ogni socio.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, giorno ed ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare e la data della seconda convocazione, qualora nella prima l'Assemblea non possa costituirsi validamente.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea si reputa validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

## Art. 11

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante apposita delega scritta, ma ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché dirigere i lavori dell'Assemblea e proporre le modalità di votazione.

\* Il testo originale porta "triennio", termine non solo illogico ma anche in contrasto con le norme del Codice Civile.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti senza tenere conto degli astenuti.

Per le modifiche statutarie si richiede, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un decimo dei soci.

## Art. 12

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere fra i soci il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i componenti del Consiglio (nel numero di tre e massimo di sette) scelti fra i soci;
- b) nominare i Revisori dei Conti nel numero di due effettivi e due supplenti anche non soci, nonché tre probiviri effettivi e tre supplenti;
- c) approvare ogni anno, non oltre il 30 aprile, il conto consuntivo dell'esercizio dell'*anno*\* precedente ed il bilancio di previsione;
- d) determinare il contributo associativo che sarà valido fino alla successiva assemblea;
- e) determinare le direttive generali dell'attività dell'Associazione sentita la relazione triennale del Presidente;
- f) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Consiglio;

- g) deliberare in sede straordinaria le modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

### Art. 13

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un segretario e dai soci eletti in Assemblea ai sensi dell'articolo precedente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### Art. 14

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, ove ne ravvisi l'opportu-



nità, persone, anche non socie, che abbiano particolare competenza in argomenti di interesse dell'Associazione.

### Art. 15

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere fra i suoi componenti il cassiere Tesoriere;
- b) delibera sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- c) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente nonché sulle norme regolamentari relative ai colombari, accessori, urne cinerarie e per le operazioni riguardanti la cremazione;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- e) adotta nei confronti dei soci provvedimenti disciplinari sentiti i probiviri.

Tali provvedimenti sono costituiti da:

- ammonizione verbale comunicata dal Presidente;
- censura scritta in caso di inadempienze più gravi o di recidiva;
- espulsione per grave violazione degli obbli-

ghi statutari, da sottoporre a ratifica assembleare in occasione della prima convocazione;

- f) compone le divergenze che si verificassero fra i soci.

### Art. 16

Il Presidente presiede il Consiglio, rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi in qualunque sede;
- b) convocare il Consiglio, mediante raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima, ad ogni componente stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- c) vigilare sull'andamento dell'Associazione e disporre tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica nella prima riunione;

e) delegare al Vicepresidente o al Segretario, ove ne ravvisi la necessità, alcune delle mansioni attribuitegli dal presente statuto.

#### Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 2 (due) soggetti anche non soci è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni.

Spetta al Collegio vigilare sulla condotta amministrativa dell'Associazione, riferendo all'Assemblea Generale con relazione scritta e motivata sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

#### Art. 18

L'iscrizione alla società è libera ad ambo i sessi, a qualsiasi credo o religione essi appartengano.

#### Art. 19

Ogni nuovo socio, all'atto dell'iscrizione, deve manifestare per iscritto (su apposito modulo

fornito dall'Associazione e conformemente alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari) la volontà che la propria salma venga cremata, incaricando dell'esecuzione il Presidente dell'Associazione o chi per esso.

#### Art. 20

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso
- b) per espulsione
- c) per morte.

Lo scioglimento del rapporto associativo non esonera i soci dal pagamento di eventuali quote arretrate e di quelle relative all'anno nel corso del quale lo scioglimento del rapporto associativo ha avuto luogo.

Al socio recidivo od espulso non compete alcun rimborso per le quote versate all'Associazione.

#### Art. 21

Il recesso dall'Associazione può aver luogo in qualsiasi momento, ma deve essere comunicato con lettera raccomandata.

## Art. 22

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota sociale annua a favore dell'Associazione, nella misura determinata dall'Assemblea.

Le modalità di riscossione delle quote saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

## Art. 23

L'Associazione ha facoltà di provocare procedimenti giudiziari di ingiunzione nei confronti di soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi dovuti all'Associazione.

Il socio moroso può essere espulso.

## Art. 24

I soci in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto:

- di avvalersi dei servizi dell'Associazione;
- di partecipare alle Assemblee;
- di partecipare alla elezione del Consiglio e delle cariche sociali previste dal presente statuto;
- alla cremazione.

## Art. 25

La cremazione del socio avrà luogo nel Cimitero Maggiore di Vicenza dietro corresponsione, da parte degli eredi del Socio defunto, della tariffa comunale.

## Art. 26

Ai soci iscritti ad altre associazioni aderenti alla Federazione italiana per la cremazione è concesso il trasferimento delle ceneri, previo pagamento delle spese di cremazione e di tutte le relative tasse.

## Art. 27

L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione assunta dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

## Art. 28

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea Generale nominerà

un collegio di liquidatori composto da non più di cinque persone di cui almeno tre scelti tra professionisti, anche non soci; ne determinerà i poteri e stabilirà altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue a favore di enti o Associazioni aventi scopi analoghi.

#### Art. 29

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

## MODALITÀ E CENNI PER LA CREMAZIONE

Sino all'anno 1986 la Società provvedeva direttamente alla cremazione delle salme nell'Ara presso il Cimitero Maggiore di Vicenza, in un luogo di proprietà del Comune, dato in concessione gratuita già nel 1914.

Le salme venivano cremate in un forno a legna e le ceneri poste in un'urna collocata nel cellario sito nell'Ara stessa; le spese per l'incenerimento e per la celletta erano a carico degli eredi del defunto.

Poiché l'intero complesso era divenuto vetusto e non più adatto, il Comune di Vicenza nel 1983 sostituì il forno e ristrutturò l'Ara e attualmente gestisce direttamente tutte le operazioni per la cremazione.

Anche oggi i residui della completa cremazione vengono posti in un'urna cineraria che viene accolta nel Cimitero, in un loculo che i



familiari del Socio, dopo la morte, possono acquistare direttamente dal Comune.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati (art. 80 D.P.R. 10.9.90, n. 285).

Vista l'opera del Comune, la Società rimane oggi depositaria dei moduli con i quali il Socio esprime la volontà che la propria salma sia cremata; inoltre vigila a che tale volontà sia effettivamente rispettata.

Per l'ammissione in qualità di Socio occorre presentare alla Segreteria la domanda di iscrizione (mediante apposito modulo messo a disposizione dalla Società) firmata e compilata nelle sue parti, ivi compresa la dichiarazione attestante la volontà di essere cremati trascritta di proprio pugno.

Possono iscriversi tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e i minorenni o inabili con la approvazione di coloro che esercitano la patria potestà.

La domanda sarà tenuta nell'archivio della Società, fino al decesso del Socio.

Con la presentazione della domanda, il nuovo Socio è tenuto all'osservanza delle disposizioni statutarie ed al pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo.